

ERRATA CORRIGE.

Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2023, n. 8-7772

Processi di stabilizzazione del personale SSR in applicazione dell'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 e s.m.i. - Recepimento dell' accordo sindacale del 26/9/2023 sottoscritto tra la Regione Piemonte e le OO.SS. del Comparto Sanità.

La presente deliberazione, per mero errore materiale, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 supplemento 2 del 30 novembre 2023 priva del suo allegato pertanto si provvede alla sua ripubblicazione nella sua forma completa.



Seduta N° 410

Adunanza 27 NOVEMBRE 2023

Il giorno 27 del mese di novembre duemilaventitre alle ore 09:20 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Matteo MARNATI

DGR 8-7772/2023/XI

OGGETTO:

Processi di stabilizzazione del personale SSR in applicazione dell'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 e s.m.i. - Recepimento dell' accordo sindacale del 26/9/2023 sottoscritto tra la Regione Piemonte e le OO.SS. del Comparto Sanità.

A relazione di: Icardi

Premesso che:

l'articolo 1, comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 s.m.i. - in particolare così come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 528 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'art. 4 comma 9-sexiesdecies del D.L. del 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con mod. dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ed alla luce del combinato disposto con l'art. 4 comma 9-quinquiesdecies del succitato D.L. 198/2022 conv. con mod. dalla L. 14/2023 - prevede che:

- al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste di attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del SSN - nei limiti di spesa consentiti per il personale degli stessi dall'art. 11 co. 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modifiche dalla L. 25 giugno 2019 n. 60 s.m.i. - dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi comprese le selezioni di cui all'art. 2-ter del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con mod. dalla L. 24 aprile 2020,

n. 27, e che abbia maturato al 31 dicembre 2024 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022;

- le procedure di assunzione di cui sopra debbano avvenire secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione;

- alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive;

l'art. 4 comma 9-septiesdecies del sopracitato D.L. 198/2022 convertito con modifiche dalla L. 14/2023, così come modificato dall'art. 13 comma 1-bis del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modifiche dalla L. 26 maggio 2023 n. 56, stabilisce che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 268 lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60."

Preso atto del documento n. 22/154/CR7a/C7 del 27 luglio 2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il quale erano stati emanati indirizzi applicativi dell'art. 1 comma 268 lett. b) sopracitato in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza COVID nelle aziende ed enti del SSN, al fine di una omogenea applicazione delle procedure di stabilizzazione nei diversi servizi sanitari regionali.

Richiamata la D.G.R. n. 39-5493 del 03/08/2022 con cui è stato recepito l'accordo del 06.06.2022 tra Amministrazione Regionale e OO.SS. del Comparto Sanità, in materia, tra il resto, di Stabilizzazione di personale sanitario, OSS e assistenti sociali ex L. 234/2021, nonché il conseguente accordo siglato in data 16.06.2022 tra le medesime parti, concernente - alla luce degli indirizzi forniti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il sopracitato documento - i criteri di inclusione e priorità per l'applicazione dell'art. 1 comma 268 lett. b) sopracitato.

Dato atto che:

tale accordo del 16.06.2022 - parte integrante e sostanziale della succitata deliberazione - altresì prevede che le parti si impegnano a reincontrarsi in caso di sopravvenuti provvedimenti normativi in materia;

la Conferenza delle Regioni e Province autonome, con documento n. 23/77/CR/C7 del 23 maggio 2023 ha emanato, alla luce delle modifiche e delle integrazioni dell'art. 1 comma 268 lett. b) l. 234/2021, indirizzi applicativi della medesima disposizione;

sulla base del suddetto contesto normativo e degli indirizzi applicativi forniti dai documenti sopra citati della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di proseguire nel percorso di stabilizzazione del personale di cui sopra al fine di implementare i servizi ospedalieri e della sanità territoriale, la Direzione Sanità e le Organizzazioni Sindacali del Comparto - con l'accordo "Accordo tra Regione Piemonte, Direzione Sanità e Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità per l'applicazione dell'articolo 1, c. 268, lett. b) della l. 30 dicembre 2021, n. 234 e, s.m.i. in materia di stabilizzazione del personale del SSN" - sottoscritto in data 26/9/2023 - hanno convenuto modalità e criteri di applicazione omogenei per tutte le AA.SS.RR del suddetto art. 1 comma 268 lett. b) L. 234/2021 s.m.i. alla luce delle modifiche normative intervenute.

Ritenuto, pertanto, di recepire l'accordo sindacale suddetto, per il quale si fa integrale rimando al

medesimo, allegato sub 1, alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, accordo che verte sui seguenti punti:

- previsione di un limite alle risorse destinabili da parte delle AA.SS.RR. ai processi di stabilizzazione di cui sopra, in coerenza con le disposizioni dei sopra citati documenti della Conferenza Regioni e Province Autonome, nella misura del 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni;
- definizione di modalità e criteri di applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 268 lett. b) L. 234/2021 s.m.i. e previsione di disposizioni per le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro flessibile diversi dal rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato per l'emergenza COVID 19, ed in particolare:
 - per quanto concerne il personale del comparto ruolo sanitario e sociosanitario idoneo, al fine di dare continuità aziendale – servizi aziendali alle AA.SS.RR., stabilizzazione da parte delle medesime prioritariamente nell'ultima Azienda contrattualizzante;
 - per i restanti profili, nell'ipotesi in cui i candidati idonei siano in numero superiore rispetto ai posti ricopribili nelle singole aziende, in coerenza con i Piani Triennali del Fabbisogno di personale e prioritariamente nell'ultima Azienda contrattualizzante, previsione dei seguenti criteri di priorità nel seguente ordine:
 - 1) maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione nel periodo COVID;
 - 2) maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione;
 - 3) in caso di parità nell'anzianità di servizio, priorità a chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- previsione della predisposizione da parte di Azienda Zero di avvisi su base unica regionale per le stabilizzazioni di cui sopra e della proroga dei contratti a tempo determinato - nelle more dei suddetti avvisi - dell'eventuale personale in cessazione.

Dato atto che il processo di stabilizzazione è espletato nel rispetto dei vigenti limiti di spesa per il personale di cui alla D.G.R. 46-6202 del 7 dicembre 2022, nell'ambito dei finanziamenti previsti dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 per la riforma dell'assistenza territoriale di cui al Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022 n. 77, nonché nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario aziendale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto trova copertura a valere nell'ambito della D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 e sue prescrizioni.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di recepire l'accordo sindacale sottoscritto in data 26/9/2023 tra la Regione Piemonte e le OO.SS del Comparto Sanità, per il quale si fa integrale rimando al medesimo, allegato, sub 1, alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, concernente i seguenti punti:

- previsione di un limite alle risorse destinabili da parte delle AA.SS.RR. ai processi di stabilizzazione di cui sopra, in coerenza con le disposizioni dei sopra citati documenti della

Conferenza Regioni e Province Autonome, nella misura del 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni;

- definizione di modalità e criteri di applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 268 lett. b) L. 234/2021 s.m.i. e previsione di disposizioni per le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro flessibile diversi dal rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato per l'emergenza COVID 19, ed in particolare:
 - per quanto concerne il personale del comparto ruolo sanitario e sociosanitario idoneo, al fine di dare continuità aziendale – servizi aziendali alle AA.SS.RR., stabilizzazione da parte delle medesime prioritariamente nell'ultima Azienda contrattualizzante;
 - per i restanti profili, nell'ipotesi in cui i candidati idonei siano in numero superiore rispetto ai posti ricopribili nelle singole aziende, in coerenza con i Piani Triennali del Fabbisogno di personale e prioritariamente nell'ultima Azienda contrattualizzante, previsione dei seguenti criteri di priorità nel seguente ordine:
 - 1) maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione nel periodo COVID;
 - 2) maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione;
 - 3) in caso di parità nell'anzianità di servizio, priorità a chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- previsione della predisposizione da parte di Azienda Zero di avvisi su base unica regionale per le stabilizzazioni di cui sopra e della proroga dei contratti a tempo determinato - nelle more dei suddetti avvisi - dell'eventuale personale in cessazione.

-di dare atto che il processo di stabilizzazione è espletato nel rispetto dei vigenti limiti di spesa per il personale di cui alla D.G.R. 46-6202 del 7 dicembre 2022, nell'ambito dei finanziamenti previsti dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 per la riforma dell'assistenza territoriale di cui al Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022 n. 77, nonché nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario aziendale.

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto trova copertura a valere nell'ambito della D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 e sue prescrizioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Allegato

ACCORDO TRA REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE SANITÀ E ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SANITA' PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, C. 268, LETT. B) DELLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234 E, S.M.I. IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL SSN.

L'art 1 comma 268 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 (legge finanziaria 2022) prevede che, per rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e per consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono procedere all'avvio di procedure di stabilizzazione sulla base dei requisiti previsti dalla norma stessa nonché dei criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

La Conferenza delle Regioni e Province autonome con documento n. 22/14/CR7a/C7 del 28 luglio 2022, ha emanato indirizzi applicativi dell'art. 1 comma 268 lett. b) sopracitato, in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza COVID nelle aziende ed enti del SSN, al fine di una omogenea applicazione delle procedure di stabilizzazione nei diversi servizi sanitari regionali.

Alla luce di tali indirizzi, con D.G.R. n. 39-5493 del 03/08/2022 la Giunta regionale ha recepito il processo di "stabilizzazione di personale sanitario, OSS e assistenti sociali ex L. 234/2021", nonché l'accordo siglato in data 16.6.2022 tra Direzione Sanità e Welfare e le OO.SS. del comparto, sui criteri di inclusione e di priorità.

L'art. 1 comma 528 dell'intervenuta legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) è intervenuto sulla disciplina legislativa in esame, differendo dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per effettuare le stabilizzazioni. Ha inoltre modificato il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b), posticipandolo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023. L'art. 4 del D.L. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023, ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina in materia di stabilizzazioni COVID, disponendo quanto segue:

- Articolo 4, comma 9-quinquiesdecies. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024;
- Articolo 4, comma 9-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
- Articolo 4, comma 9-septiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

L'art. 13 del D.L. 30 marzo 2023, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha a sua volta modificato il sopracitato art. 4, comma 9-septiesdecies del D.L. 198/2022, estendendo l'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazioni COVID al personale tecnico e professionale. La Conferenza delle Regioni e Province autonome con documento n. 23/77/CR/06/C7 del 23 maggio 2023, ha emanato indirizzi applicativi dell'art. 1 comma 268 lett. b) alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute

nel citato articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

In coerenza con le disposizioni dei documenti della Conferenza delle Regioni e Province autonome le risorse destinabili da parte delle Aziende Sanitarie Regionali per le stabilizzazioni di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 non potranno superare il 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni.

Ciò premesso, considerato che si ravvisa la necessita di proseguire nel percorso di stabilizzazione per l'implementazione dei servizi ospedalieri e della sanità territoriale, sulla base degli indirizzi emanati dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome con documenti n. 22/14/CR7a/C7 e n. 23/77/CR/06/C7 sopracitati, la Direzione Sanità e le Organizzazioni Sindacali del Comparto, convengono le modalità e i criteri in applicazione di quanto previsto dall' art.1 comma 268 lett. b) e s.m.i. come segue:

- la stabilizzazione può essere effettuata tramite:
 - o assunzione diretta, con riferimento al personale dei diversi profili professionali del SSN, sia del comparto che della dirigenza, che sia stato reclutato con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con utilizzo di graduatorie concorsuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2-ter del D.L.18/2020 e che, nel profilo di inquadramento, abbia maturato integralmente con tale rapporto di lavoro i periodi minimi di esperienza professionale previsti dalla normativa in aziende ed enti del SSN;
 - o assunzione previo superamento di prova selettiva, consistente in concorso riservato in tutti i casi di reclutamento di personale con rapporto di lavoro autonomo, come successivamente declinati (cumulabili tra loro anche se di diversa tipologia), anche qualora parte della prescritta esperienza lavorativa sia stata maturata in aziende ed enti del SSN con rapporto di lavoro dipendente;
- in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto del tetto di spesa del personale e dell'equilibrio economico-finanziario aziendale, saranno avviati entro il 31/12/2023 un avviso regionale unico per il personale del comparto ruolo sanitario e socio-sanitario e un avviso regionale unico per il personale del comparto dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo circa le stabilizzazioni di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. i quali conterranno anche le modalità ed i termini di presentazione delle domande da parte del personale che sia in possesso dei requisiti richiesti.
- i candidati devono avere il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione a tempo indeterminato nel SSN nel profilo oggetto di stabilizzazione;
- il processo di stabilizzazione circa la nuova normativa riguarda il personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale, reclutato a tempo determinato o con rapporto di lavoro flessibile;
- la normativa della stabilizzazione non è estesa ai contratti di somministrazione e ai contratti di formazione e lavoro;
- non potranno essere ammessi alle selezioni coloro che siano titolari di un rapporto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, in quanto le procedure di stabilizzazione sono dirette al superamento del precariato. Qualora il candidato presenti una contrattualizzazione a tempo indeterminato in ruolo o area contrattuale differente rispetto al ruolo o area contrattuale per cui risulti eleggibile alla procedura di stabilizzazione, può partecipare all'avviso per la stabilizzazione;
- per quanto concerne il personale del comparto ruolo sanitario e socio-sanitario, in possesso dei requisiti di cui alla norma succitata, al fine di dare continuità aziendale – servizi aziendali alle

AA.SS.RR. questi saranno stabilizzati dalle medesime prioritariamente nell'ultima Azienda contrattualizzante;

- per i restanti profili, nell'ipotesi in cui i candidati in possesso dei requisiti per la stabilizzazione che presenteranno domanda di partecipazione siano in numero superiore rispetto ai posti ricopribili nelle singole Aziende, in coerenza con i Piani Triennali del Fabbisogno di Personale e prioritariamente nell'ultima Azienda contrattualizzante, nel rispetto della normativa e degli indirizzi di cui ai citati documenti della Conferenza Stato Regioni, la graduatoria di tale avviso adotterà i seguenti criteri di priorità, nel seguente ordine:
 1. maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione nel periodo COVID;
 2. maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione;
 3. in caso di parità nell'anzianità di servizio, si darà priorità a chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- non è possibile inquadrare il personale nei profili dell'elevata qualificazione di cui al CCNL del Comparto sanità del novembre 2022, in quanto, non potendo l'accesso all'area in parola decorrere che dal 31 gennaio 2023 non può essere soddisfatto il requisito dell'esperienza professionale di sei mesi richiesto dalla normativa, essendo questo maturabile dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022;

Inoltre, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 268 lett. b), così come successivamente modificato e integrato, di seguito sono declinate le disposizioni per le procedure di stabilizzazione del personale con rapporti di lavoro flessibile diversi dal rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato per emergenza COVID-19:

- la normativa consente la stabilizzazione di personale reclutato con contratti di lavoro autonomo, contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 bis del dl 18/2020 convertito in legge 27/2020;
- i requisiti di servizio richiesti vanno maturati con riferimento ad attività riconducibili a quelle proprie del profilo professionale oggetto della stabilizzazione;
- nei confronti di coloro che, con rapporto di lavoro autonomo, abbiano svolto attività ascrivibili ai profili dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale, non è ipotizzabile l'inquadramento nella dirigenza, in quanto tale personale, nell'ambito degli incarichi previsti dall'articolo 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001, non può svolgere funzioni dirigenziali.

Il personale che abbia maturato i requisiti previsti dalla vigente normativa come indicati, presenta la propria istanza di stabilizzazione partecipando all'avviso che verrà pubblicato su base regionale dall'Azienda Zero, la quale provvederà inoltre a redigere le relative graduatorie finali articolate per ciascuna area, profilo professionale e azienda.

Nelle more dei suddetti avvisi, l'eventuale personale in cessazione, che abbia i requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b), così come successivamente modificato e integrato, saranno prorogati.

Torino, 26 settembre 2023

Il Presidente della Giunta Regionale

(firmato in originale)

L'Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria

Il Direttore Sanità (firmato in originale)

Il Dirigente Responsabile del Settore Sistemi
Organizzativi e Risorse Umane del SSR (firmato in originale)

OO.SS. Comparto Sanità

FP-CGIL (firmato in originale)

CISL-FP (firmato in originale)

UIL-FPL (firmato in originale)

FIALS (firmato in originale)

NURSIND (firmato in originale)

NURSING UP (firmato in originale)